

**CONVENZIONE TRA ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E ASP IMMES
E PAT PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COOPERAZIONE RELATIVI AL
TIROCINIO DIDATTICO PREVISTO DAL CORSO DI LAUREA IN ASSISTENZA
SANITARIA**

Imposta di bollo di Euro
48,00 assolta in modo
virtuale. Autorizzazione
n. 23923/2016 del
05.02.2016 dell'Agenzia
delle Entrate - Direzione
Provinciale di Milano -
Ufficio Territoriale di
Milano 5.

TRA

Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (di seguito
"ATS Milano") con sede legale in C.so Italia n. 52 20122 Milano (MI) - C.F. e
Partita IVA n. 09320520969 - nella persona del Legale Rappresentante, dott.
Walter Bergamaschi, Direttore Generale pro tempore, domiciliato per la carica
presso la sede legale;

E

ASP IMMES e PAT (di seguito "PAT"), con sede legale in Via Marostica 8 20146
Milano - CF e Partita IVA 04137830966 - nella persona del Legale
Rappresentante *pro tempore*, il Commissario Straordinario Francesco Paolo
Tronca, domiciliato per la carica presso la sede legale;

- ATS Milano e PAT, ove congiuntamente considerate,

di seguito le "Parti";

PREMESSO

- che ATS Milano (già ASL di Milano) è stata individuata con la DDG n. 4415
del 03.05.2007 quale sede accreditata per lo svolgimento dei corsi di
laurea delle professioni sanitarie;

- che ATS Milano ha in atto una convenzione (di seguito, "Convenzione ATS
MI-UNIMI") con l'Università degli Studi di Milano per la regolamentazione
dei rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Laurea in Assistenza
sanitaria, a decorrere dalla data di termine dell'anno accademico

2022/2023 e con scadenza alla data di termine dell'anno accademico

2024/2025, approvata con deliberazione n. 391 del 20/04/2023;

- che l'articolo 2.4-5 della **Convenzione ATS MI-UNIMI** prevede che *“Qualora le strutture e le risorse di ATS Milano non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di laurea, ATS Milano d'intesa con il Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il SSR, in possesso dei requisiti per le attività formative”*;

- che il Direttore delle attività professionalizzanti e di tirocinio, come previsto dal Regolamento di Ateneo, fa parte del competente organismo didattico nello svolgimento dell'incarico, per quanto attiene le attività professionalizzanti;

- che il tirocinio professionalizzante è previsto come obbligatorio nell'ambito del percorso formativo di studio e viene svolto unitamente all'attività didattica teorico professionalizzante;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse e allegati

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito anche “convenzione”).

Articolo 2 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha lo scopo di regolamentare i rapporti di cooperazione in relazione al tirocinio didattico previsto dal Corso di Laurea in

Assistenza sanitaria e costituisce atto applicativo dell'articolo 2.4-5 della

Convenzione ATS MI-UNIMI di cui in premessa.

Articolo 3 - Modalità operative

3.1 All'inizio del periodo didattico di ogni anno accademico, il Direttore delle attività professionalizzanti del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, concorderà con il referente di PAT le attività di tirocinio, le relative modalità di svolgimento e il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto. Si concorderanno inoltre il progetto formativo (che viene recepito dal PAT) e il numero degli studenti (di seguito anche "tirocinanti") che saranno ospitati e si darà esecuzione agli accordi stipulati.

3.2 Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata dal Direttore delle attività professionalizzanti di ATS Milano o da un Tutor dallo stesso designato in veste di responsabile delle attività professionalizzanti e dal Referente aziendale indicato da PAT.

3.3 Il tirocinante è dotato di un tesserino di riconoscimento consegnato da ATS Milano.

3.4 L'attestazione della presenza del tirocinante, su apposito modulo per la firma delle presenze, è responsabilità dell'Assistente di tirocinio ed è finalizzata all'acquisizione dei crediti formativi universitari (CFU) nonché all'assolvimento dell'obbligo di frequenza previsto dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea, oltre a costituire attestazione di presenza ad ogni effetto di legge applicabile (ad es. sinistri a carico dello studente).

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e/o di orientamento;
- osservare le disposizioni dettate dal soggetto ospitante al fine di garantire

la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il codice disciplinare degli studenti nelle sedi di tirocinio;
- rispettare il codice di comportamento delle Parti.

Articolo 4 - Adempimenti delle Parti

Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria, pertanto:

4.1 PAT mette a disposizione proprie strutture idonee per le attività di tirocinio degli studenti che consistono in strutture logistiche, risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, organizzative. Attraverso il proprio personale si impegna a seguire ed istruire il tirocinante per tutta la durata dell'esperienza, per favorire un processo formativo con occasioni di conoscenza e di sperimentazione, garantendogli comprensione e rispetto e concorrendo alla determinazione del voto di tirocinio attraverso l'espressione di giudizi e di valutazioni di merito, su apposita scheda di valutazione concordata con ATS Milano.

4.2 PAT si impegna a mettere a disposizione, presso le sedi territoriali di interesse per le attività di tirocinio, un numero adeguato di personale in possesso dei titoli professionali per lo svolgimento delle attività di Tutor e Assistente delle attività professionalizzanti.

In particolare, PAT dovrà prevedere un numero adeguato di Tutor e Assistenti di tirocinio presso le articolazioni organizzative dell'ASP per come individuate nell'Allegato A – Elenco Sedi contenuto nel presente atto, al fine di garantire l'offerta formativa prevista dalla **Convenzione ATS MI-UNIMI**.

I tutor e gli assistenti di tirocinio devono poter partecipare ai corsi di formazione previsti per loro dal Piano formativo aziendale di ATS.

4.3 PAT, tramite lo specifico Allegato A, accluso alla convenzione, fornisce l'elenco delle proprie sedi presso le quali gli studenti del CdL potranno essere assegnati per le attività di tirocinio. PAT si impegna a proporre, altresì, l'elenco del personale per lo svolgimento delle funzioni di Tutor (un Tutor per non oltre 15 studenti) e di Assistente di tirocinio. Le funzioni di tutor/assistenti saranno annualmente assegnate dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea fra il personale elencato.

4.4 Il personale di PAT in possesso dei titoli professionali e scientifici previsti per le discipline ricomprese nei Settori Scientifici Disciplinari (SSD) dei Corsi/moduli di insegnamento del Corso di Laurea, può partecipare ai bandi dell'Università degli Studi di Milano per la copertura di attività didattica a titolo gratuito del Corso di Laurea riservata al personale del Sistema Sanitario Regionale (SSR).

4.5 PAT si impegna inoltre a:

- garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza adottate per i propri dipendenti, nonché informarlo ed istruirlo sugli aspetti specifici e aggiuntivi relativi all'igiene, alla salvaguardia della salute e della sicurezza dell'ambiente di lavoro, all'utilizzo di materiali ed attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale che dovessero rendersi necessari durante il tirocinio presso le strutture dell'Azienda;
- verificare le presenze e la puntualità dello studente e registrarle con le modalità indicate all'articolo 3;
- segnalare tempestivamente a mezzo mail ad ATS Milano, ed in particolare al Direttore delle Attività Professionalizzanti, eventuali problemi o difficoltà che

dovessero presentarsi durante lo svolgersi dell'esperienza;

4.7 Lo studente, in caso di infortunio, fermo restando la segnalazione al Direttore delle attività, è tenuto a segnalare all'Università degli Studi di Milano il sinistro nei termini previsti dalla normativa vigente utilizzando l'apposito modulo reperibile al seguente indirizzo:

[Denuncia infortuni - Università degli Studi di Milano \(unimi.it\)](https://www.unimi.it/it/risorse/segretaria/segretaria-sicurezza/segretaria-sicurezza)

inviandolo alla Direzione Sicurezza, Sostenibilità e Ambiente dell'Università all'indirizzo e-mail: infortuni.studenti@unimi.it, per consentire a tale struttura di poter presentare denuncia all'INAIL e all'Autorità di Pubblica Sicurezza in tempo utile e con le modalità previste dalla normativa vigente.

4.8 Prima dell'inizio del tirocinio professionalizzante, il Medico Competente di ATS Milano certifica l'idoneità alla mansione specifica dell'attività professionale inerente al Corso di Laurea, prevista dal D.lgs. 81/2008.

4.9 La sorveglianza sanitaria, di cui agli artt. 38 e 42 del D.lgs. n. 81/2008, è garantita dal Medico Competente di ATS Milano. I referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario sono conservati in una cartella sanitaria personale presso la stessa Agenzia.

4.10 ATS Milano garantisce agli studenti, per il tramite del proprio Servizio di Prevenzione e Protezione:

a) i necessari DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e la formazione sul loro utilizzo;

b) l'informazione e la formazione prevista dagli articoli 36 e 37 del D. lgs n. 81/2008.

4.11 Qualora le Parti riscontrino non conformità a quanto previsto dal presente atto, il mancato adeguamento costituirà motivo di revoca dell'attività

formativa.

Articolo 5 - Oneri

La presente convenzione non comporta oneri a carico del bilancio di ATS Milano.

Articolo 6 - Durata della convenzione

6.1 La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà la stessa durata stabilita per la **Convenzione ATS MI-UNIMI**, ovvero sino al termine dell'anno accademico 2024/2025.

6.2 Allo scadere del termine non è previsto il rinnovo automatico. Ove ne ricorrano i presupposti, la convenzione potrà essere rinegoziata o rinnovata previo accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Articolo 7 - Recesso e risoluzione

7.1 Nel caso in cui una delle Parti intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale del termine, potrà esercitare tale diritto comunicandolo con PEC o raccomandata A/R, che dovrà pervenire all'altro contraente almeno 60 giorni prima della data individuata per la cessazione delle prestazioni.

7.2 Il recesso anticipato non pregiudicherà l'utile conclusione delle iniziative in corso di realizzazione, salvo i casi in cui il recesso sia motivato dall'inadempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 8 - Referenti e controlli

8.1 Per i rapporti con ATS Milano, PAT individua, quale referente la Dottoressa Sonia Baruffi.

8.2 Per i rapporti con PAT, ATS Milano individua, quale referente, il Direttore delle Attività Professionalizzanti del Corso di Laurea dott. Enrica Tidone.

Articolo 9 - Responsabilità per danni e copertura assicurativa

L'Università degli Studi di Milano garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in termini analoghi a quanto previsto dal DPR 30.6.1965 n. 1124 e la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

10.1 Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio e quindi, ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione (es. con riferimento ai dati personali degli studenti) ai sensi del Regolamento UE 679/2016, ATS Milano, in qualità di Titolare del Trattamento, **attribuisce al PAT il ruolo di responsabile esterno al trattamento come previsto dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016**. L'atto di nomina, quale parte integrante sostanziale della presente convenzione, è riportato nell'allegato B.

10.2 I dati trattati dal PAT con modalità anche informatiche sono tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte degli studenti del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti alle attività pratiche svolte dagli studenti nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, i dati relativi alla carriera universitaria, i dati inseriti nei curricula, i dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

10.4 Per tutti quanti gli altri trattamenti, quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati degli utenti/pazienti/ospiti e degli operatori (es. dipendenti e collaboratori), le Parti sono **Titolari autonomi**

del trattamento ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

10.5 PAT designa i tirocinanti che svolgono attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 2 - *quaterdecies* del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016.

10.6 I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dal PAT per quanto di competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare integrità, riservatezza dei dati e diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche delle categorie particolari di dati personali ex art. 9 Regolamento UE 679/2016, come previsto dalla normativa vigente.

10.7 In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività formative, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi del PAT e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito del tirocinio e, quindi, dell'attività svolta.

10.8. Qualora nel progetto formativo sia prevista la redazione di un elaborato finale, lo stesso non dovrà avere ad oggetto alcun dato personale e particolare dei pazienti/ospiti/utenti in generale e degli operatori (es. dipendenti/collaboratori) e le informazioni in esso contenute non dovranno permettere di risalire all'identità dei soggetti sopraddetti.

10.9 Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente accordo che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente

disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

10.10 Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

10.11 Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sui siti web delle Parti.

Art. 11 - Codice di Comportamento e PIAO

11.1 In ottemperanza al DPR n. 62 del 16.04.2013 risulta adottato da entrambe le Parti il Codice di comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori di ATS Milano sono tenuti ad osservare.

11.2 Le Parti danno atto, altresì, di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione contenute nel PIAO 2023-2025- sezione Il sottosezione 3 – pubblicato nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente sul sito web di ATS Milano e del PIAO 2023-2025 presente nella Sezione amministrazione trasparente – Piani triennali trasparenza e corruzione- del sito web del PAT.

Le Parti si danno reciproca assicurazione circa l'accettazione del relativo contenuto, impegnandosi ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

Articolo 12 - Rinvii normativi

Per quanto non contemplato nel presente accordo, le Parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla relativa normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 13 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 14 - Modifiche alla convenzione

Qualsiasi modifica che le Parti concorderanno di apportare al testo della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto da entrambe le Parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 15 - Conformità atto

La presente convenzione è firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo (art. 2 dell'Allegato A - tariffa Parte I^A del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.), pari ad euro 112,00 (per un totale di n. 28 pagine), graverà su entrambe le Parti in pari misura e sarà assolta

in modo virtuale da ATS Milano, giusta Aut. N. 23923/2016 del 05/02/2016, che provvederà a richiedere alla controparte il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Agenda di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano

Il Direttore Generale, f.to dott. Walter Bergamaschi (*)

Per l'ASP IMMeS e PAT

Il Commissario Straordinario, f.to Francesco Paolo Tronca, (*)

(*) Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A "ELENCO SEDI"

Ai sensi dell'art. 4.4 della Convenzione, PAT mette a disposizione le seguenti sedi, presso le quali gli studenti del Corso di Laurea potranno essere assegnati, per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO SEDE	DIPARTIMENTO DI AFFERENZA
GOVERNANCE CLINICO	Via Trivulzio 15	
SANITARIA E RISCHIO		
CLINICO		

ALLEGATO B "NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO"

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

L'**Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano** (di seguito "ATS Milano") con sede legale in C.so Italia n. 52 - 20122 - Milano (MI) - C.F. e Partita IVA n. 09320520969 - nella persona del Legale Rappresentante, dott. Walter Bergamaschi, Direttore Generale *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR")

- di seguito anche "Titolare"

e "Soggetto Promotore" -

e

L' **Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo**

Trivulzio, in persona del Commissario Straordinario *pro tempore* Francesco Paolo Tronca, con sede legale in 20146 – Milano, via Marostica n. 8 (CF e P. I.V.A. n. 0413783096),

- di seguito anche "Soggetto Ospitante" e "Responsabile" -

congiuntamente indicate come le "Parti"

Premesso che

- il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante hanno concluso una Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di cooperazione relativi al tirocinio didattico previsto dal corso di laurea in assistenza sanitaria (di

seguito la "Convenzione");

- il Soggetto Promotore svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati personali e particolari dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento (complessivamente e genericamente definiti i "Dati");
- ai fini dell'esecuzione di tale Convenzione, il Soggetto Ospitante dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati per conto del Soggetto Ospitante: lo svolgimento dei tirocini curriculari, infatti, comporta il trattamento da parte del Soggetto Ospitante, per conto del Titolare dei Dati;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il Soggetto Ospitante dichiara, garantisce e ha opportunamente documentato di possedere esperienza, competenza e risorse idonee a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, affinché il trattamento dei Dati svolto per conto del Titolare sia conforme alla Normativa in materia di dei dati personali (vedi *infra* art. 4);
- il Titolare ha verificato che il Soggetto Ospitante offre le garanzie sufficienti di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;
- con la presente scrittura (di seguito "Nomina") - che costituisce parte integrante e sostanziale della "Convenzione" - il Soggetto Promotore

intende nominare il Soggetto Ospitante, che intende accettare, Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1.Materia disciplinata dal trattamento

La presente scrittura ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e particolari e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina il Soggetto Ospitante, che accetta, Responsabile del trattamento dei Dati effettuati esclusivamente in esecuzione della Convenzione.

2.Durata del trattamento

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti dal giorno della stipulazione della Convenzione e, da quella data, il Responsabile tratta i Dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, della Convenzione, la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche, fermo restando che, anche successivamente alla cessazione degli effetti della Convenzione, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui Dati, restando quindi vietata ogni diffusione e/o comunicazione dei medesimi.

3.Natura del trattamento

Su tutti i dati trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

- Raccolta;
- Visualizzazione;
- Registrazione;
- Organizzazione e strutturazione;
- Conservazione;
- Accesso e consultazione;
- Adattamento e modifica dei dati;
- Estrazione;
- Comunicazione mediante trasmissione;
- Cancellazione e distruzione.

4.Finalità del trattamento

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate alla Convenzione e, comunque, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati (da intendersi come qualsiasi legge o regolamento, tempo per tempo applicabile, inclusi il GDPR, il D.Lgs. 196/2003 e le altre leggi e regolamenti dell'Unione Europea e degli Stati Membri applicabili al trattamento dei dati personali) nonché i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali - definiti complessivamente "Normativa sulla protezione dei dati personali"). In particolare, la finalità del trattamento dei Dati oggetto della presente Nomina è lo svolgimento del tirocinio curriculare secondo le disposizioni di legge.

5.Categorie di dati personali trattati

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di Dati:

- Dati personali;
- Dati particolari ex art. 9 GDPR.

6.Categorie di interessati

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i Dati delle seguenti categorie di interessati: tirocinanti/studenti.

7.Obblighi e diritti del Titolare

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente Normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto.

Il Titolare ha diritto:

- al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Responsabile in forza della presente Nomina e, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente;
- al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di quelle successivamente concordate tra le Parti.

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale dal paragrafo 3, lett. a) dell'art. 28 GDPR.

8.Obblighi e diritti del Responsabile

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- a) tratta i dati personali e particolari su istruzioni del Titolare di cui alla presente Nomina, nonché di quelle successivamente concordate tra

le Parti;

b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei Dati si siano impegnate alla riservatezza anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione;

c) adotta misure tecniche ed organizzative idonee e adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione; tali misure comprendono, ove opportuno: a) la pseudonimizzazione o la cifratura dei dati personali, b) i mezzi che permettono di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, c) i mezzi che permettono di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso d'incidente fisico o tecnico d) una procedura mirata a testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure di sicurezza tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

d) con riferimento alle misure tecniche ed organizzative di cui al punto che precedere, si impegna a: a) fornire, su richiesta del Titolare, informazioni di dettaglio sulle misure di sicurezza adottate in relazione al trattamento dei Dati e a documentare l'adozione delle stesse, la valutazione della loro idoneità ai sensi della Normativa sulla protezione dei dati personali; b) informare immediatamente il Titolare, nel caso riscontri carenze in relazione alla sicurezza del trattamento in

occasione delle verifiche sulle misure di sicurezza adottate nel trattamento dei dati personali che il Responsabile è tenuto a effettuare regolarmente;

e) garantisce di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;

f) garantisce la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;

g) garantisce la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;

h) garantisce la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;

i) tenere il Registro dei trattamenti di cui all'art. 30.2 GDPR per quanto attiene i trattamenti svolti per conto del Titolare, indicandone le modalità di tenuta e consegnandone copia ove richiesto da quest'ultimo. Nel caso in cui il Responsabile non tenga il Registro dei trattamenti di cui all'art. 30.2 GDPR, quest'ultimo s'impegna a fornire al

Titolare la documentazione della valutazione effettuata per escludere l'applicabilità di tale obbligo;

j) qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, riscontra immediatamente le stesse invitando l'interessato a rivolgersi direttamente al Titolare e, comunque, il Responsabile è tenuto a inoltrare immediatamente tali richieste al Titolare;

k) tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;

l) in caso di violazione dei Dati (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o l'accesso non autorizzato, ecc.), ovvero abbia il sospetto che si sia verificata una violazione dei Dati, ne informa a mezzo PEC/e-mail senza ingiustificato ritardo e tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 12 ore da quando ne è venuto a conoscenza il Titolare e presta ogni più ampia collaborazione con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti; la comunicazione dovrà essere fin da subito accompagnata da tutta la documentazione utile al fine di permettere al Titolare di valutare se ricorrano i presupposti per procedere alla comunicazione della violazione all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo, secondo quanto previsto dagli art. 33.1. e 33.3. GDPR, e all'interessato, secondo quanto previsto dall'art. 34 GDPR. In particolare, la comunicazione dovrà almeno contenere le seguenti

informazioni: a) la descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo d'interessati colpiti dalla violazione nonché le categorie e il numero approssimativo dei dati oggetto della violazione, b) la descrizioni delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali, c) la descrizione delle misure adottate dal Responsabile o di quelle di cui propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali ovvero attenuarne i possibili effetti negativi;

m) assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;

n) alla cessazione della Convenzione, per qualunque causa dovuta, interrompe ogni operazione di trattamento dei Dati e mette a disposizione del Titolare, entro i successivi 30 giorni, i Dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto (indicando cioè che presso il Responsabile stesso non esiste alcuna copia dei dati personali e particolari) e provvedendo alla cancellazione definitiva e irreversibile dei Dati dai propri sistemi - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta: anche successivamente alla cessazione degli effetti della Convenzione, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati personali e particolari, restando quindi vietata ogni diffusione e/o comunicazione dei medesimi in caso di violazione degli obblighi di riservatezza, il Titolare avrà diritto di ottenere il risarcimento

di ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivare al Titolare stesso o a terzi in conseguenza del mancato rispetto da parte del Responsabile del presente obbligo di riservatezza; in caso di richiesta scritta da parte del Titolare, il Responsabile è tenuto ad indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione irreversibile dei dati;

o) mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare, ove possibile, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR, della Normativa sulla protezione dei dati personali e/o delle istruzioni fornite dal Titolare e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile;

p) informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;

q) informa immediatamente il Titolare di qualsiasi richiesta e/o comunicazione relativa ai dati personali e particolari pervenutagli dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o da qualsiasi altra autorità, italiana o straniera, competente in materia di protezione dei dati personali;

r) individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare

- esecuzione alla Convenzione, provvedendo a nominare amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento. Tali persone, che dovranno essere notificate al Soggetto Promotore sono autorizzate a svolgere le attività richieste;
- s) garantisce la riservatezza dei Dati trattati nell'ambito della Convenzione;
- t) si impegna a non comunicare, rivelare o comunque consentire il trattamento dei Dati a terzi, ad eccezione:
- degli eventuali Sub-Responsabili designati dal Responsabile ai sensi dell'art. 28 GDPR e degli articoli della presente nomina *sub* art. 9;
 - delle persone autorizzate al trattamento dei Dati sotto l'autorità del Responsabile, a condizione che essi siano stati debitamente istruiti dal Responsabile in relazione alle prescrizioni della normativa sulla protezione dei dati personali e alle istruzioni, conformemente a quanto disposto dall'art. 29 GDPR e siano stati formalmente designati dallo stesso, a norma del presente articolo, c.d. autorizzati.
- u) garantisce che gli autorizzati abbiano sottoscritto un adeguato impegno di riservatezza relativo ai Dati anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione;
- v) vigila sull'operato dei propri autorizzati, amministratori di sistema ed eventuali Sub-Responsabili;
- w) comunica al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di

condotta di cui all'articolo 40 del Regolamento o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;

x) si attiene ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare;

y) dichiara che i Dati sono trattati in Italia. Nel caso in cui il Responsabile intenda trasferire i Dati in un Paese terzo, il Responsabile si impegna a:

- comunicare tale intenzione preventivamente al Titolare, indicando il Paese terzo di destinazione, il destinatario e le garanzie adeguate che, a norma del capo V del GDPR, consentono il trasferimento;
- effettuare il trasferimento solo ed esclusivamente ove il Titolare non si sia opposto entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del Responsabile, ovvero una volta scaduto tale termine;
- effettuare il trasferimento in base a quanto previsto dal Capo V del GDPR, mantenendo evidenza e prova delle garanzie adeguate, di cui al capo V del GDPR e mettendole a disposizione del Titolare, su richiesta.

9. Altri Responsabili

Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori Responsabili (denominati anche "Sub-Responsabili") solo previa autorizzazione scritta del Titolare, che dovrà pervenire anche in caso di modifica e/o sostituzione di un Sub-Responsabile già autorizzato, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento. In caso il Responsabile intenda avvalersi di Sub-Responsabili o in caso di modifica e/o sostituzione il Responsabile la comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'identità e i dati di contatto del Sub-Responsabile, b) le attività di trattamento che il Responsabile intende affidare

al Sub-Responsabile, c) il luogo dove verrà effettuato il trattamento e l'ubicazione esatta dei server di cui il Sub-Responsabile si serve per il trattamento dei dati personali, d) la data in cui è stato concluso il contratto tra il Responsabile e il Sub-Responsabile.

Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell'art. 28 GDPR.

Si precisa come è obbligo del Responsabile individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del Sub-Responsabile i medesimi obblighi posti a carico del Responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenzia come il Responsabile conservi nei confronti del Titolare del trattamento ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal Sub-Responsabile.

10. Responsabile della protezione dati

Il Soggetto Ospitante ha nominato il Responsabile per la protezione dati che è contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@pioalbergotrivulzio.legalmail.it.

11. Modifiche contrattuali

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto.

12. Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato

dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o della presente Convenzione, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere la presente Convenzione.

13. Cause di cessazione del presente atto di nomina

Il Titolare, ove dovesse rilevare che il Responsabile abbia violato gli obblighi imposti dal presente atto di nomina, dalle istruzioni e dalla Normativa sulla protezione dei dati personali, fisserà con una comunicazione inviata, un termine congruo entro il quale il Responsabile dovrà porre rimedio alla violazione. Nel caso in cui entro tale termine, il Responsabile non ponga rimedio alla violazione, dandone idonea prova documentale o tecnica al Titolare, il presente atto di nomina, e conseguentemente, la Convenzione si intenderanno risolti di pieno diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c.

14. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni, salvo ove diversamente specificato, previste dal presente atto di nomina dovranno avvenire ai seguenti indirizzi:

- per il Titolare, all'attenzione della Dr.ssa Enrica Tidone e-mail: etidone@ats-milano.it;

- per il Responsabile, all'attenzione della Dottoressa Sonia Baruffi, e-mail: dip.sociosanitario@pioalbergotrivulzio.it.

15. Legge applicabile e foro competente

Il presente atto di nomina è soggetto alla legge italiana.

Per qualsiasi controversia riguardante la sua applicazione e/o interpretazione è competente esclusivamente il foro di Milano.

16. Disposizioni finali

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

Resta inteso che la presente nomina non comporta alcun diritto per il Responsabile a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta in virtù del trattamento dei dati e della presente nomina, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù della Convenzione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e, comunque, di altre Autorità di controllo.

Il Titolare si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, tutte le modifiche ed integrazioni alla presente nomina funzionali al miglior rispetto delle disposizioni inerenti la normativa sulla protezione dei dati personali, delle indicazioni o dei provvedimenti dell'Autorità Garante o della magistratura ordinaria.

Le variazioni alla presente nomina, intervenute a norma di questo articolo,

saranno immediatamente efficaci per le Parti non appena copia aggiornata dello stesso atto, sottoscritto dal Titolare, sarà pervenuto al Responsabile.

Titolare del trattamento

Agenzia di Tutela della

Salute

della Città Metropolitana

di Milano

Direttore Generale

Dott. Walter Bergamaschi

Responsabile del

trattamento

Azienda di Servizi alla

Persona

Istituti Milanesi Martinitt

e Stelline e Pio Albergo

Trivulzio

Commissario Straordinario

Francesco Paolo Tronca

Per integrale accettazione
